

circ. n° 011 del 02/10/2019

Circolare ADG PSR 2014-20 del 2/10/2019

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Prot. 47188

Data 02/10/2019

AI RESPONSABILI DI MISURA
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
AI BENEFICIARI DEL PSR

Oggetto: PSR Sicilia 2014-20 – CHIARIMENTI NORMATIVI SU ATI e RETI di impresa

Diverse misure del Piano di Sviluppo Rurale 2014-20 prevedono la possibilità di partecipazione dei soggetti in forme congiunte o partenariali (sottomisura 16.3, 16.6, 16.9, 4.4C, 16.1, 16.2 etc).

L'ATI (*Associazione Temporanea di Imprese*) è una figura contrattuale relativa ad un raggruppamento di imprese che si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico ed è stata introdotta dalla legge 584/1977 - Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea.

Ai sensi dell'articolo 22, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

La Rete di impresa è un contratto che consente ai partecipanti di mettere in comune attività per realizzare un programma comune di rete sulla base del quale i contraenti si obbligano:

- a collaborare in forme e ambiti predeterminati;
- a scambiarsi informazioni o prestazioni;
- ad esercitare in comune una o più attività.

Da un punto di vista normativo la rete è stata istituita dall'art. 3, co. 4-ter, del D.L. n. 5/2009.

Nel corso degli anni vi sono state poi importanti modifiche normative ad opera del D.L. n. 83/2012 e del D.L. n. 179/2012: può essere "rete contratto" o "rete soggetto" a secondo se dotata di soggettività giuridica.

Le reti contratto non hanno personalità giuridica e soggettività tributaria come specificato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 30 giugno 2011. Infatti con la sottoscrizione di un contratto di rete non si crea un nuovo soggetto giuridico né una nuova e distinta attività d'impresa rispetto a quella dei soggetti aderenti al contratto poiché esso risulta, dal punto di vista giuridico, un contratto tra più soggetti; i soggetti contraenti rimangono, quindi, entità distinte ed indipendenti, coordinate fra loro esclusivamente per il raggiungimento dello scopo comune prefissato nel Contratto di rete. La circolare 70/E prevede la possibilità di attribuire alla rete un codice fiscale, qualora le imprese partecipanti ne facciano specifica istanza a fini operativi

Pertanto, in relazione alle Misure del PSR, nel principio della libertà delle forme, sono previste tutte le forme che l'ordinamento giuridico consente ma non occorre che le stesse siano dotate di personalità giuridica e soggettività tributaria.



Autorità di Gestione
Dario Cartabellotta